



"SIDEWEB" srl
Sede legale via Terraglio, 14
31022 Preganziol (TV)
e-mail:
servizi@sideweb.it

JurisMil

CENTRO STUDI DIRITTO MILITARE

PER COMANDARE E' NECESSARIO UN CLIMA DI SANO TERRORE?

Un breve commento giuridico sul reato di minaccia
e alcune osservazioni sull'etica del comando militare

Ci ha scritto un gruppo di militari dell'Esercito in servizio presso una caserma di Treviso, una caserma serena la quale, tuttavia, a seguito di un cambio di comando, ha visto dei radicali cambiamenti ed in particolare per ciò che riguarda le relazioni gerarchiche e l'inaspettato e solerte reimpiego di alcuni militari appartenenti al ruolo volontari. Cose che succedono ordinariamente si potrebbe dire. Ciò nondimeno in sede di rapporto, nel contesto di una comunicazione è stato loro evidenziato come vi debba essere **"...un clima di sano terrore..."**. Vengono riferite inoltre delle affermazioni tese a paventare delle non meglio precisate "strigliate".

In sostanza le richieste di questo gruppo di militari sono finalizzate a sapere se i fatti descritti ed in particolare l'affermazione relativa al clima di terrore, si possa considerare come una minaccia e nel caso affermativo come essi si debbano comportare.

In via preliminare bisogna evidenziare che la comunicazione che ci è giunta non ci consente di effettuare una valutazione completa dei fatti e quindi non siamo in grado di esprimere un parere integralmente utile agli interessati.

Ad ogni modo in via deduttiva possiamo ipotizzare che la frase sopra riportata, sia stata espressa in un quadro di insediamento di una nuova policy di comando.

Ebbene è opportuna a questo una lettura delle disposizioni normative che potrebbero essere ricondotte al caso.

Analizziamo in primo luogo il caso in cui l'affermazione sia stata proferita da un superiore verso un inferiore di grado:

Art 196 c.p.m. Minaccia o ingiuria a un inferiore.

Il militare, che **minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza**, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma *dell'articolo 339 del codice penale*.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339 [c.p. 339], si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

Al fine della configurazione del reato in discorso si dovrà verificare l'esistenza dell'elemento oggettivo (l'elemento materiale ovvero la condotta) e soggettivo (in questo caso il dolo) del reato;

Sotto il primo profilo non si può negare che la frase evidenziata possa in linea teorica configurare la "minaccia di un ingiusto danno" (male futuro e ingiusto il cui avverarsi dipende dalla volontà dell'agente – può essere esplicita implicita reale e simbolica condizionata e incondizionata) ad un inferiore in sua presenza". In tal senso potrebbero tornare utili gli accadimenti relativi a eventuali ingiustificate movimentazioni del personale o così come anche l'utilizzo delle facoltà di comando quali ad esempio ordini e direttive espresse in termini intimidatori .

Tuttavia andrebbe verificato l'esatto contesto in cui le parole sono state proferite ed in particolare se da tale contesto emergano delle affermazioni quantomeno riconducibili al concetto di minaccia di un ingiusto danno.

Incontriamo le stesse difficoltà nella verifica dell'elemento soggettivo ovvero l'esistenza del dolo ed in particolare, in base alla consolidata giurisprudenza, il dolo generico.

Per il caso che ci è stato sottoposto può tornare utile una recente pronuncia della Cassazione la quale si è espressa nei termini seguenti:

Cass. pen. Sez. I, (ud. 16-11-2006) 28-12-2006, n. 42367 Non è reato di danno ma di pericolo

*Per ciò che attiene al **reato di minaccia**, va rilevato che elemento essenziale di esso è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire, essendo irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purchè questo sia ingiusto e possa essere comunque dedotto dalla situazione contingente.*

A ciò si aggiunga, a confutazione della tesi propugnata dai giudici di merito, che la prospettazione di un male futuro ed ingiusto - la cui verifica dipende dalla volontà dell'agente - può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima, quando la stessa sia, tuttavia, utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge, non essendo, peraltro, necessario che il bene tutelato dalla norma incriminatrice sia realmente leso, essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale (v. Cass., Sez. 5[^], sent. n. 8251 del 26/1/2006, RV. 233226; Sez. 5[^], sent. n. 4633 del 18/12/2003, rv 228064). Nè può avere fondamento l'affermazione che la frase minacciosa aveva il carattere di semplice prospettazione di un atteggiamento puntiglioso e scrupoloso che sarebbe stato tenuto dall'imputato nei confronti dell'inferiore nell'eventualità che questi fosse incorso in qualche mancanza, allorchè, come nella fattispecie, la valenza intimidatrice dell'espressione usata, al di là della palese volgarità della stessa, travalichi e ponga in ombra qualsiasi funzione di

stimolo al puntuale rispetto della disciplina, che possa derivare dal rapporto gerarchico intercorrente fra imputato e parte lesa.

Ebbene nell'ipotesi in cui sia accertata l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato in discorso, la condotta darebbe luogo ad un reato che, data la misura massima editale – superiore a sei mesi –, sarebbe procedibile d'ufficio. Pertanto qualora l'autorità giudiziaria venisse a conoscenza di tale fatto, avrebbe l'obbligo giuridico di avviare un procedimento penale.

D'altra parte, qualora la condotta sia avvenuta fra parigrado sarebbe diversamente applicabile un'altra disposizione del codice penale militare:

229. Minaccia.

Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p.m.p. 141, 146, 189, 196], con la reclusione militare fino a due mesi.

Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [c.p. 612; c.p.m.p. 260].

Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno .

In tal caso, se si escludono le aggravanti di cui all'articolo 339 c.p., anche se l'autorità giudiziaria venisse a conoscenza del fatto, non potrebbe agire se non a seguito di una richiesta di procedere proveniente dal Comandante di Corpo al quale è rimessa, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m., la facoltà di scegliere se richiedere un procedimento penale ovvero solamente agire in sede disciplinare.

Le considerazioni dianzi esposte sono valide anche per il caso in cui i fatti siano avvenuti in un conteso di cause estranee al servizio o alla disciplina militare in virtù della norma del codice penale militare che riportiamo di seguito:

199. Cause estranee al servizio o alla disciplina militare.

Le disposizioni dei capi terzo e quarto [fra cui minaccia ingiuria a inferiore] non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari.

Ad ogni modo, al di là della rilevanza penale delle affermazioni che ci sono state riportate, riteniamo che, la dove la nostra ipotesi trovi conferma, ovvero quella dell'utilizzo dello strumento intimidatorio come policy di comando, essa potrebbe essere considerata come un ulteriore indice sintomatico di una serie di difficoltà che stanno emergendo nelle forze armate, e che sono da taluni definite come una vera e propria "crisi" della figura di comando.

Più precisamente, se il *terrore* dovesse rivelarsi un criterio adottato per una qualsiasi azione di comando, allora ciò che stiamo riscontrando attraverso le attività di consulenza e tutela legale che ci impegnano da numerosi anni, troverebbe ulteriormente conferma. Effettivamente da una semplice analisi dell'assetto normativo che ultimamente caratterizza le forze armate, si potrebbe evincere che l'autorità gerarchica sta adottando nuovi strumenti di comando quasi a complemento degli speciali sistemi disciplinare e penale già esistenti.

Invero, nel campo del trattamento economico, dell'impiego del personale, della logistica si va via via determinando un assetto normativo che tende ad assegnare a chi esercita funzioni di comando degli strumenti di amministrazione che nella pratica si traducono in veri e

propri strumenti di “condizionamento” del personale, ossia dei complementi di “persuasione”.

Riteniamo si dirigano in tal senso ad esempio taluni istituti quali i compensi forfetari di impiego, la cui attribuzione è stata rimessa a chi svolge funzioni di comando il quale - a quanto pare spesso – adotta criteri che creano inaccettabili sperequazioni. Uguali previsioni si possono anticipare per quanto riguarda “il premio di produzione” che è stato inserito nel recente provvedimento contrattuale. E così per quanto riguarda la selezione del personale da destinare all'estero che non manca di diventare un'occasione per “compensare” gli atteggiamenti di chi dimostra una più “solerte accondiscendenza”; senza parlare degli eventi di criminoso clientelismo, che sono ormai diventati fatti di cronaca. Anche l'assegnazione di un alloggio militare può diventare un metodo di convincimento verso comportamenti più affini ai desideri di chi realizza l'azione di comando.

Non ultima la direttiva sull'impiego adottata dall'Aeronautica Militare, la quale fondamentalmente ha eliminato i trasferimenti a domanda e rimesso all'indiscriminata, e aggiungiamo incontrollata, volontà dei comandanti, l'eventuale segnalazione per una proposta di reimpiego.

Non mettiamo in discussione che probabilmente così strutturati, questi nuovi argomenti assegnati ai comandanti, possono agevolarli nello svolgimento delle loro funzioni.

Per contro viene da chiedersi se questo percorso rappresenti il *new deal* di una novella generazione di dirigenti, che vuole distaccarsi dalla consueta concezione romantica del comandante militare, che basa la sua immagine e la sua autorità sulla stima conquistata sul campo con le sue capacità, il suo esempio e la sua irreprensibilità morale e deontologica.

Si potrebbe diversamente sostenere che si tratta semplicemente di una presa di coscienza delle difficoltà create dalla perdita di fiducia dimostrata dalla base militare nei confronti della catena gerarchica, la quale non ha fatto altro che prendere atto di una situazione estesa ed irreversibile, e regolarsi di conseguenza, piuttosto che realizzare una libera scelta di condotta.

Tale tesi sarebbe peraltro confermata dal continuo rimettersi dei militari ai militari agli strumenti di tutela giuridica per ormai la prevalenza degli aspetti che riguardano il loro

rapporto di impiego e di servizio, dal trattamento economico alla semplice istanza di rapporto per risolvere anche i più piccoli problemi quotidiani.

Ed allora, se così fosse, un comandante che basi la sua azione di comando sul “terrore”, non farebbe altro che adeguarsi ad una realtà che si dimostra tanto inconfutabile quanto irreversibile.

E' importante peraltro constatare che questa nuova era, in divergenza dalla tesi che sostiene una figura di comandante tutore del personale, evidenzia invece l'esistenza di interessi contrapposti: da una parte quelli dell'amministrazione che si concretizzano attraverso i comandanti, e che dimostrano la necessità di perseguire gli obiettivi imposti, in ultima istanza, dalle istituzioni politiche; dall'altra quelli del personale che sovente si scontrano con i primi (vedasi riduzioni di bilancio, ristrutturazioni, esuberanti, ecc.).

Se queste devono essere le nuove basi di comando, ben venga a questo punto il riconoscimento di uno strumento rappresentativo anche di tipo sindacale che consenta un bilanciamento degli interessi in gioco, impedendo così il diffondersi di frustrazioni e rancori che attendono solo il momento opportuno per riscattarsi dando luogo magari ai più denegati epiloghi.

Non possiamo esimerci infine dal constatare l'esistenza di segnali che sembrano invece voler mantenere il concetto di comando nell'ambito di un'azione basata sul credito e sulla stima di chi è chiamato ad esercitarlo, e sul concetto di compartecipazione.

In tal senso, di fronte alla situazione che ci è stata segnalata e all'analisi normativa sopra esposta, giungono, come una secchiata di acqua fredda, le parole del Colonnello dei Carabinieri Giuseppe Governale, il Capo Ufficio Legale del Comando Operativo di vertice Interforze, tratte dalla Rassegna dell'Arma dei Carabinieri n° 03 del 2007.

Egli (probabilmente avendo percepito l'esistenza del problema), ha affrontato il tema molto difficile, ma a quanto pare anche molto attuale, dell'etica nell'azione di comando, sostenendo dei concetti non possono che essere condivisi. Riteniamo quindi opportuno esporre testualmente alcuni passi del suo intervento che riteniamo si commentino da soli.

“ ... ci sono capi che non sanno comandare perché non decidono, capi che desiderano essere temuti ... che non ammettono essere contraddetti ed altri”, burocrati

azzecagarbugli, “ terrorizzati all’idea di assumere iniziative e responsabilità che finiscono per delegare (noto sociologo Alberini, Ascoltare e decidere: le due regole per decidere bene Corriere della Sera, 29 gennaio 2007 pag. 1) ...”

“... Sono per fortuna lontani i tempi in cui la disciplina veniva amministrata con il “gatto a nove code” che conduceva il duca di Wellington nel 1834 ad affermare “non vedo come si possa avere un esercito se non lo si mantiene in uno stato di disciplina, né vedo come si possa ottenere disciplina senza punizioni... Una punizione non impressiona nessuno se non è corporale ... “.

“ ... Sono pure lontani, per fortuna, quelli della disciplina”pronta, cieca ed assoluta” degli anni ’60. Ma, paradossalmente, quelle epoche potevano non necessitare di comandanti carismatici perché gli ordini venivano eseguiti senza se e senza ma.

Oggi, quando sono, ormai, trascorsi quasi 30 anni dalla legge 382 del 1978, che ha introdotto la giusta nuova visione della disciplina “consapevole”, si ha maggiormente bisogno di comandanti che, fin dalle prime esperienze, siano in grado di coinvolgere i propri uomini ed ottenere dal loro il massimo migliore rendimento ... ”.

“ ... Oggi più che mai, gravitare l’attenzione sulla motivazione, sul richiamo ai valori etici, sul senso della responsabilità, diviene indispensabile.

Al riguardo, appare opportuno richiamare, brevemente, gli imperativi che in passato definivano la leadership: prima di tutto l’affinità cioè la necessità che in capi si avvalesse di collaboratori leali e possibilmente con analoghe vedute... Il rapporto di affinità veniva puntellato dalla ricompensa e sanzione venivano rafforzate dell’esempi, con cui l’autorità, che chiedeva di affrontare il rischio per suo ordine, dimostrava di accettarlo personalmente ... ”

“... Oggi non si può comandare senza esempio, equanimità, coinvolgimento del personale, senza “saper ascoltare” prima di decidere”

“ ... E gli uomini alle dipendenza si “conoscono” se con loro si parla, si interloquisce e di diventa, al di là di ogni demagogia, dei validi punti di riferimento, non solo per gli aspetti direttamente riferiti al servizio, ma anche per quelli che riguardano essenzialmente la sfera privata ed emozionale di ognuno ...”

“ ... Questi comuni denominatori consentono di rendere coesi reparti ed unità ... ”

“ ... Oggi meno che mai si ha bisogno di comandanti “notai”, la cui unica preoccupazione è di registrare freddamente i comportamenti dei sottoposti, ma di comandanti che sappiano motivare e coinvolgere il personale nella loro sfera emozionale, trattando ognuno nel modo più appropriato, in quanto alcuni, i più sensibili, per migliorare basta una semplice esortazione, per altri possono occorrere stimoli più consistenti ... ”

In conclusione, anche se quelli sopra esposti sono concetti che possono trovare numerosi consensi nell’ambito delle forze armate, diversamente, i fatti degli ultimi anni rivelano una realtà che sembra invece orientarsi inesorabilmente verso altre direzioni.

A nostro avviso quindi, i vertici politici ovvero quelli politico militari, dovranno prima o poi operare una scelta: aderire alla c.d. “concezione romantica” del comando tenendo conto che alcune sue componenti, come ad esempio l’etica, non possono essere in alcun modo imposte, e sperando quindi in un naturale riequilibrio delle “deviazioni comportamentali”; diversamente, potranno accettare l’evoluzione della società militare, che ormai sembra essere ad uno stato avanzato, e che dimostra un adeguamento alle dinamiche che caratterizzano la società civile, accettandone i pregi e difetti, limitatamente a quanto sia possibile fare per un’organizzazione che rimane pur sempre caratterizzata da una specificità riconosciuta dai crismi culturali prima ancora che giuridici.

Sideweb
Centro Studi Diritto Militare

Novembre 2007

